

Comitato scientifico:

Simone ALECCI (Magistrato) - Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro BOVE (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella DELIA (Magistrato) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPAIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Roberto MARTINO (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di sezione, Suprema Corte di Cassazione) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella STILO (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio VALITUTTI (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

Ripetizione dell'indebito soggettivo, legittimato passivo è l'accipiens o il vero debitore?

In tema di ripetizione dell'indebito soggettivo, va confermato che passivamente legittimato alla relativa azione è l'"accipiens", cioè il soggetto che ha ricevuto il pagamento indebito, al quale va, pertanto, rivolta la domanda di restituzione. Legittimato passivo all'azione di ripetizione d'indebito soggettivo, infatti, è esclusivamente l'accipiens e non il vero debitore, a meno che l'accipiens non si sia privato del titolo o delle garanzie del credito.

Cassazione civile, sezione seconda, sentenza del 6.10.2016, n. 20037

...omissis...

Con il primo motivo la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1180, 2036 e 2697 c.c., artt. 100, 112 e 115 c.p.c.. Nel far presente che la legittimazione attiva all'esercizio dell'azione di ripetizione d'indebito spetta al soggetto cui sia legalmente riferibile il pagamento non dovuto, il quale deve fornire la prova del pagamento, sostiene che la aaaaaaaa non

avendo dato la prova di aver pagato la somma di cui ha chiesto il pagamento, è carente di legittimazione attiva a formulare domanda di restituzione della predetta somma alla aaaaa

Con il secondo motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 1180, 2028, 2036, 2697 e 2729 c.c., artt. 100, 112 e 115 c.p.c.. Nel premettere che non vi è prova del rapporto di coniugio e di convivenza tra il aaa e la T., stante la irritualità del deposito del certificato di matrimonio, deduce che l'art. 2036 c.c. disciplina i rapporti tra colui che paga un debito altrui e colui che riceve il pagamento, e non tra colui che effettua erroneamente il pagamento del debito altrui e il terzo. Sostiene, pertanto, che il G. avrebbe dovuto rivalersi nei confronti di colui che ha percepito indebitamente il pagamento, non già nei confronti della Sorveglianza, verso la quale non vanta alcun titolo. Fa presente, inoltre, che l'elemento costitutivo dell'art. 2036 c.c. consiste nel credersi debitore in base ad un errore scusabile, laddove nella specie il aaaa. era consapevole che l'appartamento di via aaaaaaaa era di esclusiva proprietà della aaa., non rientrante in un eventuale regime di comunione legale, e che, pertanto, ogni spesa ed onere del predetto bene ricadeva esclusivamente sulla stessa aaaaa

Con il terzo motivo la ricorrente si duole dell'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia. Deduce, in particolare:

a) che la Corte di Appello ha omesso di esaminare le deduzioni svolte dall'appellata circa l'insussistenza a suo carico dell'obbligazione di pagamento delle spese in questione, in quanto relative alla manutenzione di una colonna montante diversa da quella che serviva l'appartamento di sua proprietà poi ceduto alla Taaaaa;

b) che la aaa., venendo meno ai principi di buona fede e correttezza, non ha mai informato la convenuta delle varie assemblee condominiali attinenti il giudizio in corso aaa e il Condominio;

c) che, nonostante le deduzioni svolte al riguardo dalla Saaa il giudice del gravame ha omesso di verificare se le somme versate per il pagamento dell'ing. aaaa.

Il primo motivo è inammissibile per difetto di interesse, muovendo contestazioni riguardo alla legittimazione attiva di un soggetto (laaaaaT.) che non risulta destinatario della pronuncia di condanna al pagamento, emessa in favore del Gwww

Nessuna concreta utilità, pertanto, potrebbe derivare alla ricorrente dall'accoglimento del motivo in esame, che lascerebbe impregiudicata la sua condanna in favore dell'altro convenuto.

Si richiama, al riguardo, il consolidato orientamento di questa Corte, secondo cui, poichè l'interesse all'impugnazione, che costituisce manifestazione del generale principio dell'interesse ad agire -sancito, quanto alla proposizione della domanda ed alla contraddizione alla stessa, dall'art. 100 c.p.c.-, va apprezzato in relazione all'utilità concreta derivabile alla parte dall'eventuale accoglimento del gravame e non può consistere in un mero interesse astratto ad una più corretta soluzione di una questione giuridica, non avente riflessi sulla decisione adottata, è inammissibile, per difetto d'interesse,

un'impugnazione con la quale si deduca la violazione di norme giuridiche, sostanziali o processuali, che non spieghi alcuna influenza in relazione alle domande o eccezioni proposte, e che sia diretta quindi all'emanazione di una pronuncia priva di rilievo pratico (tra le tante v. Cass. 23-5-2008 n. 13373; Cass. 19-5-2006 n. 11844; Cass. 27-1-2006 n. 1755; Cass. 26-7-2005 n. 15623; Cass. 18-4-2001 n. 5702).

Il secondo motivo appare, invece, fondato, per le ragioni di seguito esposte.

La Corte di Appello ha ritenuto che il diritto del G. ad ottenere il rimborso delle somme reclamate nel presente giudizio trae fondamento nell'art. 2036 c.c. (indebito soggettivo), avendo il predetto pagato (gestendo gli affari della T. in quanto con lui convivente nell'edificio) un debito della Swwww, credendosi debitore in forza di un errore scusabile generato dalla delibera condominiale di riparto.

Nel fondare nel disposto dell'art. 2036 c.c. il diritto del Gww. ad ottenere dalla convenuta il rimborso delle somme pagate, il giudice del gravame non ha considerato che, in tema di ripetizione dell'indebito soggettivo, passivamente legittimato alla relativa azione è l'"accipiens", cioè il soggetto che ha ricevuto il pagamento indebito, al quale va, pertanto, rivolta la domanda di restituzione (Cass. 29-5-2009 n. 5257).

Legittimato passivo all'azione di ripetizione d'indebito soggettivo, infatti, è esclusivamente l'accipiens e non il vero debitore, a meno che l'accipiens non si sia privato del titolo o delle garanzie del credito (Cass. 24-6-1980 n. 5257); ipotesi, quest'ultima, che nella specie non risulta nemmeno dedotta dagli attori.

Alla luce di tali assorbenti considerazioni, in accoglimento del motivo in esame si impone la cassazione della sentenza impugnata, con rinvio al Tribunale di Bari in diversa composizione, il quale deciderà attenendosi agli enunciati principi di diritto, e pronuncerà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.

Il terzo motivo di ricorso rimane assorbito.

pqm

La Corte rigetta il primo motivo di ricorso, accoglie il secondo, dichiara assorbito il terzo; cassa in relazione al motivo accolto e rinvia anche per le spese al Tribunale di Bari in diversa composizione.